

ALLEGATO C

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DEL PROSPETTO

Il prospetto deve essere compilato con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (ad esempio i dati concernenti il primo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 31 marzo 2010).

I dati vanno inseriti in euro con approssimazione al secondo decimale.

Per le riscossioni ed i pagamenti in conto capitale il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della validazione (e quindi invio) dei dati qualora i valori del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), il blocco non è previsto.

Il valore dell'obiettivo inserito viene confrontato con quello memorizzato nel sistema e comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; in caso di incongruenze la validazione dei dati non viene permessa.

Come previsto dal regolamento, l'obiettivo può essere rettificato d'ufficio dalla Regione, laddove ciò sia necessario per adeguarne la misura ai dati comunicati dal Ministero, soprattutto a seguito di revisioni della normativa statale. In tal caso, la Regione procede a comunicare i nuovi obiettivi agli Enti interessati e ad aggiornare le informazioni memorizzate nel sistema.

Ad eccezione del primo monitoraggio, ai monitoraggi successivi, all'apertura del modello verranno riproposti i campi inseriti al monitoraggio precedente.

Nella colonna "Previsione al 31/12/2010", con riferimento alle voci di parte corrente, occorre indicare le previsioni di bilancio aggiornate, mentre con riferimento alle voci in conto capitale occorre stimare quali saranno le somme che realmente si potranno incassare e quelle che realmente si dovranno pagare, fermo restando il rispetto del saldo-obiettivo assegnato a ciascun ente. In proposito si rammenta che l'obiettivo principale della "regionalizzazione" del Patto di stabilità interno è quello di consentire il pieno utilizzo dei margini finanziari di manovra da questo concessi, soprattutto a favore degli investimenti. A tal fine il regolamento regionale prevede la possibilità di effettuare compensazioni interne al comparto Enti locali, "migliorando" gli obiettivi di alcuni e "peggiorando" quelli di altri. Ciò anche grazie ad un sistema di incentivi e di sanzioni: gli Enti che accettano un "peggioramento" dei propri obiettivi ricevono una premialità a valere sugli obiettivi del Patto per gli anni futuri; simmetricamente, gli Enti che non cedono margini e non saturano il proprio obiettivo ricevono una penalità. In pratica, si tratta di fare in modo che ciascun Ente possa chiudere l'esercizio senza registrare un saldo di competenza mista eccessivamente migliorativo rispetto al saldo obiettivo, giacché si tratterebbe di "economie sprecate" sia per l'Ente che le realizza che per il territorio piemontese. Viceversa, aderendo al meccanismo delle compensazioni, non solo tali economie si tradurrebbero in maggior spesa sul territorio piemontese, ma gli Enti che alimentano il sistema recupererebbero margini di manovra sugli esercizi futuri, grazie al ruolo di camera di compensazione garantito dalla Regione. Ciò vale soprattutto per quegli Enti che dovessero realizzare incassi per valori molto consistenti e superiori alle esigenze (e possibilità) di spesa. La colonna con la previsione deve essere sempre compilata (sono ammessi valori posti a 0).

Nella casella "Residui passivi (titolo II)" occorre indicare la consistenza dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale con riferimento al 31/12/2009.

Nella casella "Trasferimenti regionali sospesi" occorre indicare l'ammontare dei trasferimenti regionali relativi alla competenza di esercizi pregressi accertati in misura convenzionale in base al

meccanismo di cui all'art. 1, comma 682, della legge n. 296/2006 non ancora interamente incassati.

In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore inviando una comunicazione alle caselle di posta pattodistabilita@regione.piemonte.it e psi.supporto@csi.it.

Il monitoraggio sul patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2009.

Per la creazione di nuove utenze e per la loro abilitazione al sistema è necessario che ciascun ente comunichi le seguenti esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo psi.supporto@csi.it:

- a. cognome e nome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;
- b. codice fiscale;
- c. ente di appartenenza e relativo codice ISTAT;
- d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Requisiti informatici per l'applicazione web del patto di stabilità interno.

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore); applicazione Acrobat Reader per la visualizzazione e compilazione del modulo.

Supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito della Regione Piemonte (<http://www.regione.piemonte.it/programmazione/vetrina/patto-di-stabilit-interno-psi.html>).

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

psi.supporto@csi.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione;

pattodistabilita@regione.piemonte.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa. Al riguardo si precisa che, per espressa previsione legislativa (art. 77-ter, comma 11, della legge n. 133/2008 e s.m.i.) la Regione può solo "adattare per gli Enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale". Ne deriva che per l'interpretazione delle norme statali (con particolare riguardo a quelle che prevedono l'inclusione o l'esclusione di voci dai saldi del Patto) la competenza rimane in capo agli uffici ministeriali attraverso i consueti canali (decreti, circolari ecc.). Gli uffici regionali possono però fare da tramite per raccogliere i quesiti ed sottoporli all'attenzione dei soggetti competenti.